

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2124 del 03/05/2021
Oggetto	Rilascio concessione per occupazione spazio acqueo del Demanio della Navigazione su argine destro del Po di Volano nel Comune di Codigoro (FE) per il mantenimento di pontili galleggianti per attracco imbarcazioni turistiche e per aree pertinenziali con strutture funzionali alla nautica da diporto - Richiedente: Comune di Codigoro - Pratica FE20T0034.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2183 del 30/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tre MAGGIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rilascio concessione per occupazione spazio acqueo del Demanio della Navigazione su argine destro del Po di Volano nel Comune di Codigoro (FE) per il mantenimento di pontili galleggianti per attracco imbarcazioni turistiche e per aree pertinenziali con strutture funzionali alla nautica da diporto - Richiedente: Comune di Codigoro - Pratica FE20T0034.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la Delibera di Giunta Regionale 4 maggio 2018 n. 639 che fornisce le nuove direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATO l'atto di concessione n. 62/13/ER rilasciato da AIPO – SETTORE NAVIGAZIONE INTERNA Ufficio di Boretto (RE), Rep. n. 133 del 15/01/2014, con il quale si concedeva per sei anni al Comune di Codigoro, per uso turistico, uno spazio acqueo di 3.272 mq e mq. 718 di area di pertinenza a terra lungo la sponda dx del Po di Volano, in Comune di Codigoro, fronte mapp. n. 656 del Foglio n. 84, per una superficie complessiva di 3990 mq da occuparsi con pontili per approdo imbarcazioni da diporto ed un fabbricato ad uso del Circolo Nautico;

PRESO ATTO CHE:

- la concessione sopra riportata è scaduta in data 14/01/2020;
- la Sig.ra Alice Zanardi, C.F. ZNRLCA65C65C814F, in qualità di legale rappresentante del Comune di Codigoro (FE), cod. Fisc. 00339040388 con sede legale in Piazza Matteotti n. 60 a Codigoro (FE), ha presentato istanza di nuova concessione demaniale in data 13/05/2020, registrata al PG/2020/70122, per occupazione di uno spazio acqueo complessivo di 3266 mq, per il posizionamento di pontili galleggianti e per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, e per aree pertinenziali di 763 mq con strutture funzionali alla nautica da diporto quali scalette e passerelle di accesso, piccole tettoie e ricoveri per attrezzi, macchina sollevamento carichi, condotta idrica ed elettrica lungo il muretto perimetrale e recinzione, individuate catastalmente sulla part. 333 (demanio idrico) e acqua pubblica del Fg 84 del Comune di Codigoro. (codice pratica FE20T0034).

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 188 del 10/06/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non ricade all'interno di aree protette;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara con il Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 703 del 16/03/2021 trasmesso con nota registrata al PG/2021/42164 del 17/03/2021;
- Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/2012, con nota PG/2020/94383 del 01/07/2020;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i., della d.G.R. 639/2018, della d.G.R. 895/2007, della d.G.R. 469/2011, della d.G.R. 1622/2015 in € **2.169,75** applicando la riduzione prevista del 80% ai sensi dell'art. 9, punto B, della d.G.R. 639/2018 e avendo il Comune dichiarato che intende affidare successivamente a terzi, a titolo gratuito, la gestione delle aree concesse, ai sensi dell'art. 23 della medesima d.G.R.;
- di quantificare l'indennizzo per l'occupazione pregressa senza titolo, per il periodo dal 15/01/2020 (giorno in cui è scaduta la precedente concessione n. 62/13/ER) al 13/05/2020 (data in cui è stata presentata istanza di regolarizzazione), in € **703,28** ai sensi dell'art. 8 L.R.11 del 27 luglio 2018;
- di applicare l'esenzione del deposito cauzionale, come stabilito dalla Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 07/04/2020 ha versato l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 26/04/2021 ha versato l'importo di € **3.183,95** che risulta dalla somma del canone 2021 (€ 2.169,75), dell'integrazione del canone 2020 (€ 310,92) e dell'indennizzo per l'occupazione pregressa senza titolo dal 15/01/2020 al 13/05/2020 (€ 703,28);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, nel rispetto dei diritti di terzi, al Comune di Codigoro (FE), cod. Fisc. 00339040388 con sede legale in Piazza Matteotti n. 60 a Codigoro (FE), la concessione codice FE20T0034 per

occupazione di uno spazio acqueo complessivo di 3266 mq, per il posizionamento di pontili galleggianti e per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, e per aree pertinenziali di 763 mq con strutture funzionali alla nautica da diporto quali scalette e passerelle di accesso, piccole tettoie e ricoveri per attrezzi, macchina sollevamento carichi, condotta idrica ed elettrica lungo il muretto perimetrale e recinzione, individuate catastalmente sulla part. 333 (demanio idrico) e acqua pubblica del Fg 84 del Comune di Codigoro, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 28/04/2021 (PG/2021/66660 del 28/04/2021);
4. di quantificare il **canone** dovuto per l'anno 2021 in € **2.169,75** calcolato applicando la riduzione prevista del 80% ai sensi dell'art. 9, punto B, della d.G.R. 639/2018 e avendo il Comune dichiarato che intende affidare successivamente a terzi, a titolo gratuito, la gestione delle aree concesse, ai sensi dell'art. 23 della medesima d.G.R.;
5. di quantificare l'indennizzo per l'occupazione pregressa senza titolo, per il periodo dal 15/01/2020 al 13/05/2020, in € 703,28 ai sensi dell'art. 8 L.R.11 del 27 luglio 2018;
6. di applicare l'esenzione del deposito cauzionale ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
7. di dare atto, come riportato nelle premesse, che il richiedente ha versato:
 - in data 07/04/2020 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 26/04/2021 l'importo di € **3.183,95** che risulta dalla somma del canone 2021 (€ 2.169,75), dell'integrazione del canone 2020 (€ 310,92) e dell'indennizzo per l'occupazione pregressa senza titolo dal 15/01/2020 al 13/05/2020 (€ 703,28);
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di ARPAE;

10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stata conferita la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Codigoro (FE), cod. Fisc. 00339040388 con sede legale in Piazza Matteotti n. 60 a Codigoro (FE) (cod. pratica FE20T0034).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono alla sponda destra del corso d'acqua Po di Volano, in Comune di Codigoro (FE). In particolare le aree demaniali occupate sono:

- uno spazio acqueo (demanio della Navigazione) di complessivi 3266 mq, per il posizionamento di pontili galleggianti e per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto;
- aree pertinenziali di 763 mq (demanio Idrico) con strutture funzionali alla nautica da diporto quali scalette e passerelle di accesso, piccole tettoie e ricoveri per attrezzi, macchina sollevamento carichi, condotta idrica ed elettrica lungo il muretto perimetrale e recinzione;

individuata catastalmente sulla part. 333 (demanio idrico) e acqua pubblica del Fg 84 del Comune di Codigoro, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg.1).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2021 in € **2.169,75**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, effettuando il pagamento tramite girofondo a favore del conto di tesoreria unica della Regione n.30864, specificando nella causale che si tratta di un canone del demanio idrico (aree) e indicando il codice della pratica, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica e l'anno di riferimento, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di

questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario è esente dal pagamento del deposito cauzionale come stabilito dalla Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario, come stabilito dall'art. 23 della delibera di Giunta Regionale n. 639 del 04/05/2018, in conformità dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione previa autorizzazione

dell'Amministrazione concedente. Può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione, sempre previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Nel caso in cui l'affidamento a terzi non sia a titolo gratuito la riduzione del canone (80%) non potrà essere applicata e quindi, anche successivamente, questa Amministrazione si riserva di richiedere i conguagli dovuti.

4. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;

- numero identificativo o codice della concessione FE _____;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

7. Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni, indicate dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna nel proprio parere trasmesso in data 01/07/2020 con nota PG/2020/94383, volte alla tutela del patrimonio ittico:

- non utilizzare la piattaforma per alcuna forma di pesca;
- non installare sulla stessa alcun attrezzo, né fisso né mobile, finalizzato all'attività di pesca;
- porre particolare attenzione alle eventuali operazioni di rifornimento carburante al fine di evitare qualsiasi tipo di sversamento;
- limitare al minimo indispensabile per l'attracco le manovre con motori accesi;
- nel caso di lavori di manutenzione del manufatto di che trattasi dovrà essere richiesto espresso parere ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 11/2012.

ART. 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 703 del 16/03/2021 trasmesso con nota registrata al PG/2021/42164 del 17/03/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

- 1. Gli approdi, e le aree di pertinenza, si sviluppano per una lunghezza in acqua di ca m 350,00, in destra idraulica del Po di Volano a ca m 250,00 a valle del ponte di Codigoro, e sono catastalmente ubicati sulla part. 333 (demanio idrico), e acqua pubblica, del fg 84 del Comune di Codigoro.*
- 2. In aderenza al muretto di contenimento idraulico, compreso fra la parte a terra e gli approdi, sono presenti delle condotte idriche ed elettriche, oltre a piccole tettoie e alcune scalette e passerelle di accesso, come indicato nel disegno allegato che è parte integrante del presente atto. E' inoltre presente una macchina per il sollevamento e lo spostamento di carichi.*
- 3. La recinzione perimetrale presente intorno all'area occupata ha una chiudenda (un cancello): in caso di emergenza Tecnici di questo Servizio devono poter accedere all'area in argomento, pertanto è necessario che venga consegnata una copia della chiave del cancello oppure dovrà essere indicato il nome di un referente (con relativo num. di cellulare) che risponda in caso di*

emergenza e/o criticità idraulica, per permettere l'accesso all'area a questa Autorità Idraulica.

- 4. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante su tutta l'area in concessione, in particolare sulla sponda a fiume per tutta la lunghezza dell'occupazione, nei tratti spondali non rivestiti. Inoltre dovrà essere tenuta pulita la sponda per m 10,00 (dieci metri) oltre la recinzione trasversale di delimitazione dell'area, verso valle.*
- 5. Gli approdi devono essere individuabili ed individuati, in modo da non essere di ostacolo per la navigazione.*
- 6. Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara, qualora si presentasse la necessità, si riserva di prescrivere al Richiedente l'effettuazione di quelle modifiche o demolizioni che a suo insindacabile giudizio siano ritenute necessarie per il sicuro svolgimento della navigazione, e che dovranno essere eseguite a proprie cure e spese.*
- 7. Il collegamento dalla terraferma agli approdi deve essere effettuato in modo da garantire la massima sicurezza per i fruitori delle strutture galleggianti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, per il quale il Richiedente si rende garante.*
- 8. Le spese di manutenzione degli approdi sono a totale carico del Richiedente che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo per i fruitori. A tal fine questo Servizio si riserva di prescrivere al Richiedente l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento ambientale.*
- 9. Le imbarcazioni in stazionamento devono essere ancorate o ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione.*

10. Sarà necessario apporre cartellonistica di “Divieto di provocare moto ondoso” in zona visibile, a distanza di circa m 100,00 a monte e m 100,00 valle degli approdi.

Descrizione del pannello:

“Divieto di provocare moto ondoso”. Il divieto può essere indicato dal pannello, o da due fanali sovrapposti a luce rossa e bianca, o da un pannello o bandiera con una fascia rossa superiore e una fascia bianca inferiore.

11. Il Richiedente (Comune di Codigoro) è interamente responsabile delle opere, della loro manutenzione e degli eventuali danni che la loro presenza dovesse provocare alle opere idrauliche e/o a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione e con le prescrizioni che questo Servizio vorrà impartire.

12. Il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini idraulici, ex R.D. 523/1904; il Richiedente, per l'utilizzo del bene in argomento, dovrà munirsi di tutti i pareri che dovranno rilasciare altre Amministrazioni, ciascuno per le proprie competenze di settore.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 639/2018 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.